



Il credito d'imposta necessita di alcune modifiche per venire incontro alle esigenze delle imprese meridionali

**ASSAPORA  
I CONTI  
CORRENTI BPP.  
LA SCELTA  
PIU' FACILE  
E CONVENIENTE.**

## Queste correzioni s'han da fare

di Maurizio Villani\*

In questi giorni, gli uffici fiscali stanno notificando i provvedimenti di revoca (totale o parziale) dei crediti d'imposta, sia occupazione che investimenti, e ciò sta creando preoccupazione e disorientamento tra gli imprenditori che, confidando in una legge dello Stato, hanno effettuato iniziative produttive e creato posti di lavoro, mentre oggi si vedono penalizzati a causa di una legislazione contraddittoria e confusionaria. L'afflutto normativo, che nella materia dei crediti d'imposta (investimenti ed occupazione) si è determinato in tre anni di follia legislativa, fa sorgere spontanea la necessità di suggerire al legislatore alcune proposte di modifiche che possono rendere meno traumatica l'applicazione del credito d'imposta.

**Primo punto.** La prima modifi-

ca necessaria, secondo me, è quella di tutelare al massimo i diritti acquisiti alla data dell'08 luglio 2002, nel senso di riconoscere la spettanza del credito senza alcuna limitazione finanziaria, anche per il rispetto del diritto dell'affidamento, costituzionalmente garantito.

Certo, se indubbi problemi finanziari c'erano e ci sono tuttora, è più corretto il comportamento di quel legislatore che tutela i diritti acquisiti, per non fare perdere la fiducia dei cittadini nella Legge e nelle Istituzioni, e blocca per il futuro la concessione di ulteriori crediti d'imposta. Se la coperta finanziaria è corta non si possono certo accontentare tutti; nel bilanciamento degli interessi (pubblici e privati) da tutelare, come insegna la Corte Costituzionale, non è certo arbitrario tutelare in pieno chi ha

rispettato le leggi ed ha confidato in esse per avviare importanti e costose iniziative produttive rispetto a chi, invece, non ha ancora fatto alcun investimento e, quindi, sa di non poter contare, per il futuro, su alcun contributo. In questo modo, si favorisce l'iniziativa privata, non si creano danni alle aziende e, soprattutto, si infonde fiducia nei cittadini e non sconcerto, rabbia e delusione, come è avvenuto ieri e sta continuando ancora oggi. E ciò l'ho potuto personalmente constatare nei vari convegni che ho tenuto sul tema a Messina, Benevento, Palermo, Vibo Valentia, Lecce, Salerno e Brindisi.

**Secondo punto.** Il decreto legge n. 253/2002, che bloccava l'uso del credito d'imposta, è entrato in vigore il 13 novembre 2002; tuttavia, considerato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è avvenuta solo nel pomeriggio del 13 novembre 2002, si è verificato che alcuni contribuenti hanno effettuato la compensazione nella mattinata dello stesso giorno, quando ancora la Gazzetta Ufficiale non era disponibile (ammesso, peraltro, che si possa leggerla lo stesso giorno della pubblicazione!).

Ulteriori compensazioni, per difficoltà operative riscontrate dalle aziende di credito, sono state accertate anche nei giorni immediatamente successivi.

Gli effetti del decreto legge n. 253, non convertito, sono però stati fatti salvi dalla Legge n. 289/02.

Ora, è opportuno evitare la restituzione del credito d'imposta compensato nei giorni che vanno dal 13 novembre 2002 (data di entrata in vigore del decreto) al 18 novembre 2002 (data in cui l'Agenzia delle Entrate ha disposto la sospensione dei codici tributo).

Solo così si può riparare ad un problema oggettivo, quale quello della tardiva reperibilità della Gazzetta Ufficiale.

Ultimamente, la Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, con la sentenza n. 26/03/04 pronunciata il

24/02/2004 e depositata il 10/03/2004, ha rilevato l'illegittimità del D.L. n. 253/2002 in quanto, statuendo con effetto immediato la sospensione del credito d'imposta, impone, a carico del contribuente, con altrettanta efficacia immediata e senza il rispetto del termine di cui all'art. 3 della legge n. 212 del 27/07/2000 (Statuto del Contribuente) un adempimento tributario consistente nell'obbligo di pagamento integrale del debito d'imposta e nella non detrazione della quota di credito riconosciuta.

**Terzo punto.** Il credito maturato dovrà essere utilizzato, nel primo anno, per almeno il 20%; l'eventuale differenza, tra questo limite minimo e l'importo effettivamente speso in compensazione, non è più utilizzabile. In altre parole, il beneficiario potenziale del credito potrebbe aver rispettato l'obbligo di effettuare un importo minimo dell'investimento dichiarato ma, in mancanza di imposte e contributi da compensare con il modello F-24, verrebbe automaticamente spogliato di una parte dell'incentivo già maturato. Inoltre, la norma, è ini-

colore ai quali il credito è stato accordato con le nuove procedure.

E' opportuno, anche con un'eventuale interpretazione autentica, stabilire per legge sempre il recupero del credito non utilizzato come sopra, anche oltre i limiti temporali previsti; logicamente, però, rispettando sempre le condizioni tempistiche di realizzazione dell'investimento in quanto tale (20%-60%-100%).

**Quarto punto.** E' importante, inoltre, modificare la lett. g) dell'art. 62, comma 1, della legge n. 289/2002 nel senso di non prevedere della decadenza totale dal diritto al contributo, come avviene oggi qualora non risultino rispettati i limiti della precedente lett. f), ma prevedere soltanto la decadenza parziale, limitata cioè al solo anno in cui nel triennio non siano rispettati i suddetti limiti. Questo perché è assurdo perdere tutto il credito d'imposta quando, per esempio, per un solo anno non si rispettano i limiti per motivi indipendenti dalla volontà dell'imprenditore (per esempio, momentanea ed imprevedibile difficoltà finanziaria).

**Quinto punto.** Per coloro che hanno acquisito il diritto al contributo prima dell'08 luglio 2002, è necessario aumentare la percentuale di compensazione del 6% per quest'anno 2004 e per gli anni futuri.

Anche questo, quantomeno, è un modo per tutelare e rispettare i diritti acquisiti, perché chi, confidando in una legge dello Stato, ha programmato un piano industriale e finanziario per un certo numero di anni, non può rischiare il fallimento se l'utilizzo del credito si diluisce troppo negli anni, in quanto le scadenze con i fornitori non conoscono tregue o rinvii.

**Sesto punto.** E' importante stabilire, per legge, che i recuperi dei crediti d'imposta, indebitamente utilizzati, devono essere fatti sempre con avvisi di accertamento motivati, per consentire al contribuente un'efficace difesa in sede contenziosa, senza l'assillo della cartella esattoriale in esecuzione.

**Se indubbi problemi finanziari c'erano e ci sono, è più corretto il legislatore che tutela i diritti acquisiti e blocca per il futuro la concessione di ulteriori agevolazioni**

qua, con sospetti profili di illegittimità costituzionale nel momento in cui introduce una forte differenziazione tra soggetti che hanno avuto l'autorizzazione, nella faticosa e fortunata giornata del 25 luglio 2002 (che non devono rispettare alcun limite), e



L'avvocato Tributarista Maurizio Villani

Oltretutto, bisogna ben individuare la tipologia degli atti di recupero, non solo qualificando gli avvisi di accertamento motivati ma anche distribuendo, in modo chiaro e preciso, la competenza del Centro operativo di Pescara e degli uffici delle Agenzie delle Entrate.

**E' auspicabile  
che la normativa  
dei crediti d'imposta  
venga gestita  
in modo giusto  
e coerente, tutelando  
il progresso  
per non mortificare  
le sane iniziative  
industriali,  
soprattutto  
nel Mezzogiorno**

**Settimo punto.** Il legislatore, nello stabilire le condizioni per il riconoscimento del credito d'imposta, deve fare riferimento alla qualità dell'investimento stesso, tralasciando l'ordine puramente cronologico, che è lasciato sol-

tanto al caso, alla fortuna ed alla potenzialità dei macchinari telematici.

Non certo in questo modo si favorisce e si tutela l'iniziativa privata e lo sviluppo del Mezzogiorno, al quale, peraltro, è auspicabile che l'agevolazione de quo sia esclusivamente destinata.

**Ottavo punto.** Inoltre, è necessario abolire la perentorietà del termine del 28/02/2003 per la presentazione dei modelli CVS, perché è assurdo far perdere il diritto del credito, acquisito legalmente prima dell'08 luglio 2002, dal mancato rispetto di una semplice formalità, peraltro richiesta senza rispettare i termini dello Statuto del Contribuente. Oltretutto, lo Statuto del Contribuente all'art. 9, comma 1, prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, può rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore, quale, per esempio, il breve tempo a disposizione per l'adempimento fiscale, soprattutto in assenza di una chiara disciplina normativa ed in mancanza di precisi chiari-

menti ministeriali.

**Nono punto.** Infine, è urgente fare un Testo Unico degli incentivi fiscali per evitare norme confuse e contraddittorie. Oltretutto, l'ipotesi di utilizzo del Fondo globale per il Sud per garantire elementi di flessibilità e di risistemazione nella struttura e nella funzione degli strumenti incentivanti è all'attenzione del Governo sin dall'estate del 2003. In definitiva, è auspicabile, anche attraverso i suggerimenti di cui sopra, che il legislatore prenda atto che la normativa dei crediti d'imposta deve essere gestita in modo giusto e coerente, tutelando soprattutto i diritti acquisiti, per non mortificare le sane e coraggiose iniziative industriali, specie in un momento economico difficile come l'attuale, soprattutto nel Mezzogiorno.

A livello territoriale, infatti, nell'anno 2003, mentre al Centro-Nord sono aumentate complessivamente le erogazioni, al Sud, invece, c'è stata una sensibile diminuzione delle stesse; il calo dei contributi ha toccato tutti i settori (- 31,6% nell'industria e servizi; - 9,8% nel turismo; - 61% nel commercio).

*\*Avvocato tributarista*